



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

☎ 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e – mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55 della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il comune di Carisolo e la società Giudicarie Energia Acqua Servizi spa per i lavori di efficientamento energetico presso il Centro Giovanile di Animazione Socio – Culturale volti all'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

CUP D54H23000420001

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - PNRR Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **19.21** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale che si è tenuta in modalità mista, ai sensi del vigente regolamento comunale delle sedute degli organi collegiali e delle commissioni del Comune di Carisolo in videoconferenza, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 di data 13/06/2022.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Maestri Richard		X	
Beltrami Cesare	X		
Maestri Monica	X in videoconferenza		

Assiste il Segretario Comunale de Stanchina dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

09/08/2023

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. de Stanchina Alberto

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il comune di Carisolo e la società Giudicarie Energia Acqua Servizi spa per i lavori di efficientamento energetico presso il Centro Giovanile di Animazione Socio – Culturale volti all'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

CUP D54H23000420001

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - PNRR Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Considerato che il 14 gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l'annualità 2020. Tali contributi, come i precedenti previsti dall'art. 30 del cd. Decreto Crescita, finanziano opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono riconosciuti per classi di popolazione e mettono a disposizione dei Comuni italiani con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti al 1° gennaio 2018, un contributo pari, per ciascuno, ad Euro 50.000,00 per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, favorendo opere migliorative dell'illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici pubblici, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dello sviluppo territoriale sostenibile, con una mobilità sostenibile, con scuole sicure, edifici pubblici a norma; una migliore tutela del patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Verificato inoltre che con decreto del 30 gennaio 2020 lo stesso Ministero dell'Interno ha assegnato la medesima misura del contributo anche per le annualità dal 2021 al 2024.

Richiamato inoltre il Comunicato del Ministero dell'Interno di data 17/12/2021 concernente la Missione 2 del PNRR nella quale sono confluite le linee di interventi di cui alle Leggi n. 145/2018 e n. 160/2019 e che recita "A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019. ... I Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: • gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; • l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant

harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; • l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; • gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; • l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. ...”

Preso atto che per poter beneficiare dei Fondi i lavori devono avere inizio entro il 15 settembre 2023, pena la decadenza;

L’Amministrazione comunale intende eseguire un intervento lavori di efficientamento energetico presso il Centro Giovanile di Animazione Socio – Culturale volti all’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Le risorse dell’ufficio tecnico del Comune di Carisolo oltre a risultare particolarmente impegnate nella gestione ordinaria e nell’elaborazione di alcune attività progettuali e di direzione lavori, necessitano, per l’incarico specifico, un contenuto di professionalità particolare che pretende competenze proprie e una pratica, formazione/aggiornamento costanti oltre che di software ed hardware specifici. È quindi necessario affidarsi ad un professionista esterno.

Atteso che:

- Il Comune di Carisolo partecipa direttamente al capitale della società Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa (in sigla GEAS), C.F.: 01811460227, con una partecipazione pari allo 1,33% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato. Trattasi di società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016.
- Con deliberazione n. 29 di data 02.10.2017, resa immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato ai sensi dell’articolo 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e dell’art. 24 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, la ricognizione (revisione straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, confermando il mantenimento della partecipazione in GEAS SPA e con deliberazione n. 38 di data 28.12.2018, resa immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, confermando il mantenimento della partecipazione in GEAS S.p.a;
- Si evidenzia che GEAS S.p.A. ha natura di società in house providing ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano e che ha adeguato il proprio statuto sociale e i patti parasociali alle previsioni del D.lgs. 175/2016, secondo i testi approvati preliminarmente dai comuni soci e da questo comune con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 29 e 30 di data 22.06.2017.
- Le Amministrazioni comunali esercitano su detta società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte al comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici).
- L’articolo 5 al comma 1 del codice dei contratti pubblici prevede che un appalto pubblico, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, è escluso dall’applicazione del codice dei contratti quando si verificano tutti i requisiti prescritti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, i successivi commi 4 e 5 dell’articolo 5 prevedono poi che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. La

natura giuridica di GEAS S.p.a. soddisfa tutte le seguenti condizioni, stabilite dall'articolo 5 del D.lgs. 50/2016, che consentono di non essere assoggettata alla disciplina dettata dal Codice e dunque operare come società in house providing:

- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - l'amministrazione aggiudicatrice (nel caso specifico i Comuni soci) esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- Sinteticamente l'art. 5 del Codice precisa i presupposti necessari ai fini della qualificazione dell'in house, in linea con quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società a partecipazione pubblica e con quanto espressamente previsto nelle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/25/UE, e cioè quando: a) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esplicitando cosa si intenda con esso; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi secondo le modalità disciplinate dal medesimo articolo; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. La norma è innovativa rispetto alle previsioni vigenti, nella parte in cui prevede la partecipazione di capitali privati e recepisce la disciplina europea anche tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato che nel parere n. 298/2015 aveva considerato, relativamente alla partecipazione di capitali privati, la direttiva europea come self executing e, pertanto, direttamente applicabile. Si prevede, inoltre, che il nuovo codice non si applichi, qualora sussistano tutte le condizioni precedenti, anche nel caso dello "in house rovesciato" ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente controllante e nel caso dello "in house a cascata" ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
- L'articolo 192 del codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione presso A.N.A.C. dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione: Il Comune di Stenico in data 07.02.2018 ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo sugli stessi. La domanda è stata presentata anche per conto dei Comuni soci di GEAS S.p.a. tra cui il Comune di Carisolo.

Vista ed esaminata la proposta di collaborazione trasmessa dalla società partecipata GEAS Spa che si è dichiarata disponibile alla completa progettazione e alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico presso il Centro Giovanile di Animazione Socio – Culturale volti all'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il quadro

economico riepilogativo di spesa espone un importo complessivo di € 185.000,00. come di seguito specificato:

FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	
Lavori da elettricista e forniture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 60 kW, incluso sistema di accumulo dell'energia	Euro 118.500,00
Lavori edili	Euro 5.000,00
TOTALE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI:	Euro 123.500,00
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	
Accantonamenti per imprevisti	Euro 10.100,00
Corrispettivo G.E.A.S. spa – spese per attività tecniche (progettazione, d.l., coordinamento sicurezza, coordinamento forniture, etc.) ed amministrative (r.u.p., appalti, contabilità, pratiche GSE e Terna, etc.)	Euro 31.118,40
I.V.A. 10% su lavori e imprevisti e I.V.A. 22% su corrispettivo GEAS spa	Euro 20.206,05
Arrotondamento	Euro 75,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	Euro 61.500,00
TOTALE COSTO DELL'OPERA: Euro 185.000,00	

Visto altresì lo schema di convenzione trasmesso dalla società GEAS, composto da n. 9 articoli che disciplinano i rapporti di contesto, economici e finanziari.

Dato atto che l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del D.lgs. 50/2016 recita: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche." Il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopraddeffa partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi di gestione previste dal vigente ordinamento:

- per quanto riguarda le competenze spettanti alla GEAS S.p.a. queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra-operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse;
- va inoltre considerato, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della GEAS S.p.a. che la medesima pone nella condizione il Comune di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo ancorché non analiticamente valutabile;
- le prestazioni ricomprese nella proposta della GEAS S.p.a., sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura concorrenziale sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del T.A.R. del Veneto, sez. I del 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

Rilevato che il Comune di Carisolo non dispone di personale e di strumentazioni tecniche adeguate per l'effettuazione del sopracitato lavoro pubblico e tenuto conto della platea degli aspetti sopra considerati, il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopraddetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento, così come nel seguito ulteriormente rappresentato. La società in questione è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le cui attività sono svolte nei confronti degli enti soci, i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge; il particolare rapporto giuridico intercorrente tra ente socio e società affidataria in house permette al primo di esercitare nei confronti della seconda un controllo e un'ingerenza più penetranti rispetto a quanto praticabile nei confronti di un soggetto terzo.

Rilevato altresì che la predetta società è organizzata, impostata e strutturata in forma rispettosa dei dettami in materia di in house providing, sicché, nella definizione e adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci pubblici affidanti, reciprocamente legati da apposita convenzione di controllo analogo congiunto e di partecipazione nella gestione: gli enti soci, in definitiva, hanno il potere di condizionare l'azione della società in modo tempestivo ed efficace. Benché nel caso specifico si tratti di lavori pubblici disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:

- nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata GEAS S.p.a.: la società ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività;
- nella congruità e ragionevolezza, in una logica "qualità/prezzo" dei costi che saranno fatturati al Comune;
- nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività;
- nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;
- nella constatazione che il "know how" posseduto dalla società, con duplice riferimento all'attività strumentale di che trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, è a tutto beneficio della collettività;

Atteso che i costi del quadro economico proposto da GEAS Spa rappresentano il limite massimo di spesa nella gestione del lavoro, si evidenzia che la società, ai sensi di legge, eseguirà i lavori in amministrazione diretta e potrà ricorrere al mercato, procedendo, in applicazione della normativa di riferimento in materia di contratti pubblici, all'affidamento di segmenti di realizzazione delle attività strumentali affidate, per quanto esternalizzato, la società seguirà le procedure pubbliche di affidamento ed eventuali economie ottenute ricadranno a totale beneficio dell'ente socio sulla base di adeguata rendicontazione, similmente all'ipotesi in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta dall'ente. A quanto sopra evidenziato, si deve aggiungere e considerare che l'affidamento di che trattasi darà la possibilità alla società di rafforzare la propria struttura organizzativa e di meglio attrezzarsi, in modo tale da realizzare una gestione delle attività sempre più rispondente all'interesse economico e patrimoniale dell'ente e atta a garantire per il futuro la capacità da parte sua di essere destinataria dell'affidamento ad opera degli enti soci di ulteriori e aggiuntivi beni, funzioni e/o servizi strumentali a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, a tutto vantaggio della collettività rappresentata da detti enti; è quindi interesse dell'ente socio, a favore della propria collettività, concorrere al mantenimento in seno alla società partecipata del "know how" acquisito, in vista dei possibili futuri sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica, con l'obiettivo ultimo di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi dei servizi e delle attività svolte a favore dei soci;

- i lavori in oggetto sono previsti nel programma delle opere pubbliche del bilancio 2023/2025 e con realizzazione prevista, in mancanza di cronoprogramma, nell'anno 2023;
- l'impegno di spesa che interverrà con provvedimento conseguente alla presente è coerente con le previsioni economico-finanziarie del Comune, in quanto trova copertura nel correlato stanziamento di bilancio, come appresso indicato; l'iniziativa, inoltre, è prevista negli strumenti programmatici dell'ente;

- l'affidamento diretto in house - e le prestazioni ricomprese nella proposta della società - si presenta pertanto conveniente in quanto idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente e della collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" e garantisce una gestione flessibile, secondo un modello che, anziché essere fisso e bloccato in un disciplinare valido per tutta la durata del rapporto, può essere variato in base alle esigenze dell'ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati; consente di beneficiare degli standard qualitativi con cui la società svolge le attività strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione; favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa crescenti economie di scala; assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra società e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci;

Precisato che l'impegno di spesa di complessivi massimi Euro 185.000,00 trova copertura nell'apposito capitolo 11095 del Bilancio finanziario 2023 - 2025, esercizio 2023;

Considerato che il presente atto non sarebbe soggetto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), così come specificamente previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 ma che essendo un'opera finanziata con fondi PNRR e dovendo assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR si provvederà all'acquisizione di apposito CIG;

Accertato che l'esecuzione diretta da parte di GEAS Spa della prestazione oggetto del presente provvedimento avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 del codice dei contratti D.Lgs 18/04/2016, n. 50, ed è sottratto all'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici per espressa previsione del comma 1 dell'articolo 5;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di procedere con celerità alla sottoscrizione della convenzione con GEAS Spa;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2

Visti:

- il D.lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100("decreto correttivo") e in particolare, per le società in house, gli artt. 4, comma 2, lett. c) esclusa e 16;
- la L.P. 12.12.2016, n. 19, con particolare riferimento all'art. 7, commi 1 e da 11 a 13;
- la L.P. 27.12.2010, n. 27, con particolare riferimento all'art. 24;
- la L.P. 16.06.2006, n. 3, con particolare riferimento all'art. 33;
- la L.P. 10.02.2005, n. 1, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18-bis;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di ritenere, quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente, dando contestualmente atto, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, che l'impianto motivazionale esposto nella parte motiva della presente, risulta coerente con le previsioni di cui agli artt. 1, comma 2, 4 comma 1 e 5 comma 1 del citato D.Lgs. 175/2016;
2. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Carisolo e la società G.E.A.S. Spa per i lavori di efficientamento energetico presso il Centro Giovanile di Animazione Socio – Culturale volti all'installazione di un impianto fotovoltaico per la

produzione di energia da fonti rinnovabili, che allegato sub lettera "A" alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

3. Di formalizzare l'incarico mediante sottoscrizione dell'atto di cui al punto 2 e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.
4. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 185.000,00.= IVA compresa, al cap. 11095, P.F. U.2.02.01.04.002, del Bilancio finanziario 2023 - 2025, esercizio 2023.
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa secondo le modalità e la tempistica previste all'art. 2 dello schema di convenzione di cui al precedente punto 2.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società G.E.A.S. Spa, con sede a Tione di Trento.
7. Di disporre la pubblicazione di copia del presente provvedimento sul sito internet comunale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti"
8. Di comunicare **ai capigruppo consiliari** il presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

La giunta comunale

Con voti favorevoli unanimi,

d e l i b e r a

10. di dichiarare la presente **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Povinelli rag. Arturo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Stanchina dott. Alberto

(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. de Stanchina Alberto